

7.9.2023

A9-0250/242

Emendamento 242

Aurélia Beigneux, Mathilde Androuët, Catherine Griset
a nome del gruppo ID

Relazione

A9-0250/2023

Nathalie Colin-Oesterlé

Parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani
(COM(2022)0338 – C9-0226/2022 – 2022/0216(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina – Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (serie dei trattati del Consiglio d'Europa n. 164), nota come Convenzione di Oviedo, firmata il 4 aprile 1997 e ratificata dai 27 Stati membri, e il protocollo addizionale di tale convenzione (serie dei trattati del Consiglio d'Europa n. 186) del 24 gennaio 2002 vietano di fare del corpo umano o delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, come pure di pubblicizzare la necessità di organi o tessuti, o la loro disponibilità, al fine di offrire o chiedere un profitto o un vantaggio analogo.

Or. en